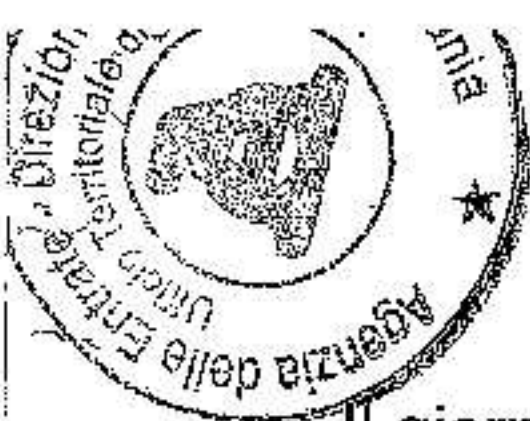




Verbale Assemblea dei Soci del Circolo
Auser LUTE di Milazzo

Il giorno 18 giugno alle ore 16,00 presso l'ITT "Ettore Majorana" di Milazzo si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Libera Università per la Terza Età di Milazzo- Auser Insieme, convocata ai sensi dell'art.101 comma 2 D.Lgs 117/2017, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. :

1) Modifiche statutarie – adeguamento al Codice Terzo Settore d.Lgs 117/2017

L'Assemblea è stata regolarmente convocata con le procedure previste dalla statuto vigente.

Sono presenti i Sig:

- Claudio Graziano, Presidente;
- Salvatore Canzio, Vice-Presidente
- Roberta Toffanin, segretario consigliere;
- Bartolo Cannistrà, consigliere;
- Francesco Farsaci, consigliere;
- Giuseppe Papalia, consigliere;
- Antonino Crisafulli, consigliere;
- Ilaria Arizzi, consigliere;
- Filippo Russo, consigliere
- circa n. 100 soci.

Il presidente, constatata la validità della convocazione, dichiara valida l'assemblea stessa ed atta a deliberare in seconda convocazione.

Si passa alla trattazione del punto 1) dell'ordine del giorno che consiste nell'approvazione delle modifiche statutarie così come predisposte dal Direttivo seguendo lo schema proposto dall'Auser Nazionale.

Prende la parola il Presidente che illustra il nuovo statuto proposto scaturito dall'adeguamento dello Statuto in vigore al D. lgs 117/17, (riforma del Terzo Settore).

Si è proceduto alla lettura del nuovo statuto, articolo per articolo, evidenziando le differenze rispetto alla versione dello statuto fino ad oggi vigente.

Al termine della lettura il Presidente propone che la LUTE, iscritta al registro nazionale delle APS, Decreto n° 596/II/2013 – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, permanga iscritta al RUNTS nella sezione APS.

Al termine della lettura del nuovo statuto, l'assemblea è chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione con voto palese del medesimo statuto e della permanenza dell'associazione nella categoria APS del RUNTS D. lgs 117/17, (riforma del Terzo Settore).

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo statuto e la permanenza nella categoria APS del RUNTS

Il presidente viene incaricato dall'assemblea di registrare il nuovo statuto all'Agenzia delle entrate in esenzione di imposta di registro ai sensi del D.lgs 117/17 articolo 82 comma 3 come variato dal D. lgs 105/18 ed esenzione di bollo ai sensi del D. lgs 117/17 articolo 82 comma 5.

Non essendovi nulla da discutere, il presidente alle ore 18,30, dichiara conclusa l'assemblea dando lettura del presente verbale e della sua approvazione.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario:

Milazzo li 19/06/2019

Il Segretario Roberta Toffanin

Il Presidente Claudio Graziano

REG.TO AL NR. 3732, SERIE 3
IL 09/09/19 RISCOSSO IL 08/09/19

(*) Firma su delega del direttore provinciale (Domenico Lodato)

STATUTO DI

AUSER LUTE MILAZZO

TITOLO I

(DISPOSIZIONI GENERALI)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta di promozione sociale avente la seguente denominazione: AUSER - LIBERA UNIVERSITA' PER LA TERZA ETA' da ora in avanti denominata "LUTE", con sede legale nel Comune di MILAZZO e con durata illimitata. A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo ETS nel seguente modo: Auser LUTE APS - ETS.

L'associazione aderisce alla "rete nazionale Auser" ai sensi dell'art. 41 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

LA LUTE è una realtà locale affiliata alla "rete nazionale Auser", non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art.5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

LA LUTE persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di interesse generale

attraverso la promozione sul territorio locale delle attività di volontariato e di promozione sociale, ispirandosi alla Carta dei Valori, allo Statuto e al Codice Etico della rete nazionale Auser.

Il tesseramento è unico e nazionale, Auser è un'associazione di persone per cui ognuno, ovunque eserciti il proprio ruolo, è iscritto all'Auser, nazionalmente definita e registrata.

Per il conseguimento dei fini istituzionali la LUTE si avvale esclusivamente di prestazioni volontarie dei propri associati

Possono essere rimborsate ai volontari eventuali spese documentate, preventivamente autorizzate dalla Presidenza, sostenute dai volontari per le attività della LUTE, in conformità alle disposizioni di cui all'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.

La LUTE ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.

La LUTE è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. La LUTE è altresì impegnata nel rafforzamento dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.

LA LUTE è coordinata dalla struttura territoriale Auser e svolge, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore e non, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle

fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l'accrescimento della coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale, l'apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

LA LUTE svolge le sue attività nei seguenti settori

- Apprendimento permanente, attività culturali, artistiche, di interesse sociale con finalità educative;
- Salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e delle risorse naturali anche nell'ambito della protezione civile;
- Socializzazione, attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse sociale;
- Turismo di interesse sociale e culturale;
- Contrasto alla povertà educativa e di prevenzione della dispersione scolastica;
- Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
- Contrasto al disagio abitativo rivolta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;
- Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- Realizzazione di orti e giardini sociali;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

• Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

• Promozione del volontariato e dei diritti umani, civili, sociali, e politici delle pari opportunità;

• Interventi di richiesta di affidamento e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

• Sostegno alle fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli anziani, alle donne, ai minori e ai disabili;

• Promozione dell'invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali;

• Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63

- Pubblicazione di libri e riviste

- in tutte le altre attività di utilità sociale previste dall'art.5 del Codice del Terzo

Settore.

Nello svolgimento di queste attività, la LUTE si propone il compito specifico di contribuire a promuovere una nuova cultura della qualità della vita, attraverso l'invecchiamento attivo, e di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per realizzare un rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.

La LUTE è impegnata nella collaborazione con i Centri Antiviolenza per i servizi di accoglienza e consulenza legale e psicologica nei confronti delle donne che hanno subito violenze, molestie e stalking, abusi e maltrattamenti, nonché l'informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi, la raccolta di documentazione, studi, ricerche e l'elaborazione delle esperienze dei centri e delle case delle donne in



quanto spazi di autonomia delle donne.

In ragione di tutti i principi a cui si ispira, la LUTE si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni altra forma di criminalità organizzata.

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, la LUTE può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori; aderisce ad organismi internazionali.

La LUTE può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, individuate dall'Assemblea nazionale dei Delegati di Auser Nazionale.

La LUTE può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La LUTE si impegna al rispetto dei seguenti punti

- prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- stipula delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, anche in maniera

congiunta con l'Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser

- sistema di esclusione degli iscritti con voto a maggioranza qualificata degli aventi diritto, da parte del Comitato Direttivo della LUTE

- regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;

- struttura degli organi conforme ad uno schema dettato da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;

- diritto dell'Auser regionale e provinciale di partecipare alle riunioni della associazione affiliata e di convocarla, secondo modalità stabilite da disposizioni esecutive o atti di indirizzo Auser;

- ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;

- sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirato all'obiettivo di cui al comma seguente;

- sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa;

- adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;

- istituzione del Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri di cui all'art.14 e 15;

- adozione del logo "Auser-Volontariato" ovvero "Auser-Insieme" nella denominazione dell'associazione ed iscrizione al Registro Unico Nazionale ETS;

- impegno a rispettare i regolamenti e gli accordi Auser in materia di trattamento dei dati personali, nonché le eventuali indicazioni e istruzioni del Responsabile della



protezione dei dati designato dall'Auser nazionale.

TITOLO II

(ASSOCIATI)

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche che condividono gli scopi del presente statuto, del codice etico e statuto nazionale Auser, le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.

Tramite associazioni, di norma le affiliate, chiunque, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica, può iscriversi all'Auser; l'eventuale decisione di non ammettere l'iscrizione deve essere motivata per iscritto dal comitato direttivo di riferimento.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al comitato direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'avvenuta iscrizione è comunicata al diretto interessato e annotata nel libro degli associati.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati per i servizi di volontariato effettuati delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, il codice etico nazionale Auser e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Oltre che ad ordinari, così come sopra definiti, i soci possono essere **benemeriti e**

onorari .

Soci benemeriti possono essere i soci che si sono segnalati per professionalità nell'attività culturale ed educativa dell'Associazione o che comunque concorrano fattivamente alla sua crescita e al suo prestigio .

La loro nomina viene fatta dal Consiglio Direttivo . **I soci fondatori, i docenti sono soci benemeriti della LUTE .**

Soci onorari possono essere coloro che si sono segnalati nel campo della cultura, delle attività sociali con particolare benemerenza per la crescita socioculturale della città e del territorio o che hanno portato lustro al Paese .La nomina viene fatta dal Consiglio Direttivo.

I soci benemeriti sono parificati nei diritti e nei doveri ai soci ordinari pur godendo dell'esenzione per le quote associative (gratuite) e ciò fino ad eventuale delibera contraria del Consiglio Direttivo . La carica di socio onorario è onorifica e non comporta obblighi o diritti.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o mancato pagamento della quota annuale.

La qualifica di associato si perde anche per esclusione, quando si contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del codice etico nazionale, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure se si arrecano danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione Tale esclusione viene deliberata con effetto immediato dal Comitato Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Regolamento disciplinare)

I soci devono attenersi al Regolamento disciplinare previsto dall'art. 6 dello statuto dell'Auser nazionale, adottato dalla LUTE con il presente statuto.

Il regolamento disciplinare deve essere reso consultabile da parte dei soci entro 30 giorni dalla approvazione.

ART. 7

(Congresso)

Il Congresso viene convocato in forma ordinaria, nell'ambito dell'attività congressuale nazionale, ogni quattro anni e in forma straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato direttivo o richiesta da almeno un decimo degli associati.

Il Congresso si svolge sulla base del regolamento previsto dall'art. 7 dello Statuto dell'Auser Nazionale.

Nelle assemblee congressuali di base la partecipazione e il diritto di voto sono consentiti a tutti gli associati purché maggiorenni.



Il Congresso inizia con le assemblee di base e, attraverso l'elezione dei delegati LUTE prosegue nell'assemblea dei delegati LUTE=che elegge i delegati Auser ai Congressi delle istanze territoriali, regionali e si conclude con quella nazionale. Le norme per l'organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati AUSER ai congressi nei successivi sono di competenza del massimo organo dirigente dell'istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di associati e numero dei delegati da eleggere.

Il Regolamento del Congresso è quello approvato dal Comitato direttivo nazionale e si applica anche in caso di convocazione dei Congressi Straordinari.

TITOLO III

(ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

ART. 8

(Organi)

Sono organi della LUTE:

- l'Assemblea di base degli ASSOCIATI della/e sezione/i comunale/i
- L'Assemblea LUTE dei delegati rappresentanti delle sezioni.
- Il coordinamento di ciascuna sezione
- il Comitato Direttivo
- Il Comitato scientifico
- il Presidente
- La Presidenza
- il Collegio dei Sindaci

ART. 9

(Assemblea di base degli associati)

L'Assemblea di base degli associati della LUTE è costituita dai soci che aderiscono

all'associazione nella sezione di riferimento (comma 5 art. 24 del D.Lgs 117/2017).

L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea di base degli associati elegge:

- i delegati all'Assemblea dei delegati della LUTE
- I componenti il Coordinamento della sezione

L'Assemblea di base si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.

L'assemblea degli associati verifica ad apertura di ogni anno di attività la composizione del coordinamento e può procedere al suo adeguamento sulla base della disponibilità dei suoi componenti, del numero degli iscritti e dei programmi di attività.

L'Assemblea di base è convocata almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea dandone avviso con qualsiasi mezzo, ivi compresi affissione alla bacheca, pubblicazione su sito, whatsapp, telegramma, telefax, posta elettronica, pubblico avviso. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della stessa sezione a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente il Coordinamento.

All'interno dell'Assemblea di base il gruppo dei docenti eleggerà il gruppo di coordinamento scientifico ed il Coordinatore scientifico che farà parte del Comitato

Scientifico della LUTE.

Il Coordinamento scientifico della sezione contribuirà alla elaborazione e definizione delle linee di indirizzo dell'attività e del profilo culturale della sezione nell'ambito delle direttive generali stabilite dal Comitato Scientifico e dal Direttivo della LUTE.

ART. 10

(Il Coordinamento della sezione)

Il Coordinamento è l'organo di amministrazione della sezione ai sensi dell'art.26 del CTS, ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea dei delegati della LUTE, del Direttivo e della Presidenza e di dirigere la sezione a tutti gli effetti

decidere il programma annuale di attività della sezione

amministrare la sezione rendicontandone la gestione alla sezione e all'Associazione

- attenersi al Regolamento Auser sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 10 dello Statuto dell'Auser Nazionale per l'attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati nell'AUSER ;

- deliberare sulle richieste di iscrizione all'associazione

Il Coordinamento è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea di base e comunque sempre in numero dispari.

I componenti del Coordinamento vengono eletti dall'Assemblea di base della sezione, di norma ogni quattro anni, e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate

Nell'arco di vigenza congressuale ogni anno, nell'Assemblea di inizio delle attività, l'Assemblea di base, può sostituire i componenti che dovessero dimettersi oppure lasciare gli incarichi associativi per assumerne di diversi al di fuori dell'Associazione o

decadere dalla carica di componente il Coordinamento stesso, in applicazione di norme statutarie e di regolamento.

Inoltre tra un congresso e l'altro l'assemblea di base può cooptare componenti del Coordinamento, su proposta di questo, in base a mutamenti delle disponibilità personali e della consistenza numerica degli iscritti e/o a nuovi programmi di attività

Il coordinamento procede alla nomina e al rinnovo annuale di uno dei suoi membri alla carica di Coordinatore. Egli assume la direzione del coordinamento ed entra a far parte di diritto dell'Assemblea dei delegati e del Direttivo LUTE. La decadenza del Coordinatore dal suo incarico comporta la decadenza anche dalla carica nell'Assemblea dei Delegati e nel Direttivo LUTE

Il Coordinamento è convocato dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento da altro componente della presidenza. Il Coordinamento è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Il Coordinamento opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei delegati, dal Direttivo e dalla Presidenza

ART 11

(L'Assemblea dei delegati LUTE)

L'Assemblea LUTE è l'insieme dei delegati LUTE eletti dalle assemblee di base delle sezioni comunali secondo le norme stabilite da apposite disposizioni esecutive del Comitato Direttivo. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei delegati aventi diritto al voto.

L'assemblea LUTE dei delegati elegge:

- Comitato Direttivo;



- Collegio dei Sindaci;

Durante il periodo di vigenza del congresso L'ASSEMBLEA CONGRESSUALE sarà L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI LUTE di seguito denominata "Assemblea LUTE".

L'Assemblea LUTE è il massimo organo deliberante dell'Associazione, decade con la realizzazione del congresso successivo e viene sostituita dall'assemblea congressuale eletta dal congresso stesso. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.

L'Assemblea LUTE delibera sulle linee programmatiche generali.

L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea dandone avviso con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la massima conoscenza ivi compresi pubblicazione sui sociale, sul sito della LUTE, telefax, posta elettronica, Whatsapp. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo delegato può incaricare un altro delegato LUTE a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun delegato LUTE può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea LUTE è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ove esiste la carica, o altro componente della Presidenza.

L'Assemblea LUTE dura in carica per l'intera durata del mandato congressuale, viene eletta ad ogni congresso, di norma ogni quattro anni.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

ELEGGE I DELEGATI al Congresso AUSER

- nomina e revoca i componenti del Direttivo, del Collegio dei sindaci revisori e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- APPROVA l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sul bilancio consuntivo, sul bilancio sociale e sulla relazione dell'attività svolta;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

L'assemblea LUTE può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea LUTE è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea LUTE delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti.

ART12

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dai Coordinatori scientifici eletti dal corpo docente delle singole sezioni ed è presieduto dal Coordinatore della sezione con maggior numero di docenti.

Dura di norma 4 anni e può essere modificato o integrato nei componenti ogni anno a seconda delle disponibilità personali e della mutata composizione del gruppo docente.

Il Comitato Scientifico ha il compito di :

- a) contribuire all'elaborazione e definizione delle linee di indirizzo e del profilo culturale e programmatico dell'Associazione
- b) proporre e promuovere rispetto alle aree di attività della LUTE, specifici programmi formativi e culturali e, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Comitato Direttivo, ricercare ed individuare le risorse e le competenze necessarie per la loro concreta attuazione.

I componenti il Comitato Scientifico eleggono al proprio interno il Presidente del Comitato che fa parte dell'Assemblea LUTE e del Comitato Direttivo della LUTE ed ha funzioni di Direzione e Coordinamento del Comitato Scientifico.

ART13

(Il Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art.26 del CTS, ha il

compito di:

- eleggere il Presidente della LUTE tra i suoi componenti a maggioranza di essi
- realizzare i deliberati dell'Assemblea LUTE e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
- decidere la nomina dei componenti e dei responsabili di commissioni e settori di lavoro;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di attività proposto dalla Presidenza;
- recepire il Regolamento Auser sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 10 dello Statuto dell'Auser Nazionale per l'attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati nell'AUSER e nelle articolazioni territoriali
- deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Presidente o della Presidenza;

Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea LUTE.

I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall'Assemblea LUTE al Congresso, di norma ogni quattro anni, e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate. Dello stesso fanno parte di Diritto tutti i Coordinatori delle SEZIONI. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza,



e indicando altresì a chi fra loro è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

Nell'arco di vigenza congressuale possono essere sostituiti i componenti che dovessero dimettersi oppure lasciare gli incarichi associativi per assumerne di diversi al di fuori dell'Associazione o decadere dalla carica di componente il Comitato Direttivo stesso, in applicazione di norme statutarie e di regolamento, fino ad un massimo di 1/3 dei componenti effettivi eletti dal congresso. Inoltre tra un congresso e l'altro possono essere cooptati, su proposta della Presidenza, fino ad un massimo del 10% dei suoi componenti effettivi eletti al congresso.

La proposta di sostituzione e/o cooptazione deve essere approvata dal Comitato

Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ove esiste la carica, o da altro componente della presidenza. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

ART. 14

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i propri componenti a maggioranza di

essi

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza;
- nomina procuratori speciali;
- propone all'Assemblea l'elezione degli altri componenti della Presidenza, e, se lo ritiene, di un vice Presidente e di un segretario.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente, ove esiste la carica, o da altro componente della Presidenza indicato dal Presidente.

Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Nelle riunioni di Direttivo in caso di parità nelle votazioni a favore o contro di una qualsiasi decisione il voto del Presidente vale doppio.

ART. 15

(Presidenza)

La Presidenza è composta, su proposta del Presidente, da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, che rispondono a lui e di cui egli risponde davanti al Direttivo e all'Assemblea.

La Presidenza:

- propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative



dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;

- svolge funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione;

- adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;

- predispone il bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 16

(Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci è nominato nei casi previsti dall'Art.30 del CTS ed è l'organo di controllo dell'Associazione, vigila sull'osservanza della Legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Sindaci esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio dei Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea LUTE, anche tra i non soci.

I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà e esperienza e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di

ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399 c.c..

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.

In caso di rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti subentrano in ordine d'età. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, il Comitato Direttivo deve provvedere all'integrazione del Collegio medesimo. Nel caso in cui il numero dei Sindaci supplenti si riducesse al di sotto di due, il Comitato Direttivo può provvedere a nominarli. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima struttura.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per quattro anni e possono essere eletti per non più di due mandati o otto anni.

I componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Collegio dei sindaci:

- controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
- verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
- esamina il bilancio preventivo dell'Associazione e ne riferisce per iscritto al

Comitato Direttivo;

- predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di presentazione e di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale;

- con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce la questione alla Commissione Regionale di Garanzia, che si pronuncia entro 60 giorni.

Nel caso il Collegio dei sindaci non fosse eletto, la surroga della funzione è affidata al Collegio del livello organizzativo superiore.

ART. 17

(Revisione legale dei conti)

Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e nel Collegio dei Sindaci non sia presente almeno un componente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c., l'Assemblea degli associati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

(STRUTTURE DELL'AUSER)

ART. 18

(Centro Regolatore)

La struttura LUTE è il centro regolatore che svolge il ruolo di indirizzo, direzione, autocontrollo e coordinamento delle attività dell'intero sistema associativo articolato in sezioni territoriali, pertanto le compete la responsabilità della gestione del tesseramento e della corretta amministrazione delle risorse.

Inoltre è titolare dei rapporti con le istituzioni e con i soggetti della programmazione e della progettazione sociale, nonché degli accordi, delle intese e delle convenzioni.

L'appartenenza rappresenta una precisa volontà di partecipazione e d'impegno, di conseguenza l'insieme delle attività dell'intero sistema, delle singole sezioni e della deve corrispondere ai valori, all'identità e alle finalità della LUTE e dell'Auser.

Pertanto in qualità di centro regolatore svolge il compito di coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle sezioni e dell'intero sistema LUTE, avvalendosi anche del sistema informatico unico per la registrazione delle attività, dei bilanci e del tesseramento.

ART. 19

(Auser Territoriale)

La LUTE costituisce una articolazione organizzativa dell'Auser territoriale, dell'Auser regionale, anche se giuridicamente autonoma, operante a livello territoriale e svolgendo le seguenti funzioni:

- indirizzo, direzione e coordinamento della LUTE nel territorio di riferimento in coerenza con le indicazioni e delle disposizioni della struttura Auser provinciale, regionale e nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, quindi dirigere, coordinare e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale;

- coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle sezioni e dell'intero sistema.

Nell'ambito di queste funzioni, a fronte del permanere, da parte della sezione, di inammissibili comportamenti, incompatibili con l'appartenenza alla LUTE e all'Auser in quanto:

- contrari a quanto previsto dal presente Statuto, del codice etico e della carta dei valori dell'Auser nazionale;

- in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione

sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro,

ivi comprese le norme in materia di protezione dei dati e le indicazioni in tal senso del

Responsabile della protezione dei dati designato dall'Auser nazionale:

- rendono impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione del coordinamento o della sezione, al punto da ledere l'immagine stessa LUTE e dell'Auser.

La LUTE, quale centro regolatore, dopo i necessari chiarimenti e confronti con i gruppi di coordinamento e con l'ASSEMBLEA di base della sezione, provvederà a chiedere alla propria Assemblea dei Delegati LUTE la chiusura della sezione. La LUTE si dota di un proprio Statuto, in conformità con gli statuti nazionale e regionale e territoriali Auser, in ottemperanza alle leggi nazionali, alle leggi regionali.

TITOLO V - AFFILIATE

ART. 20

(Associazioni affiliate)

La LUTE partecipa a pieno titolo alla vita democratica dell'Auser territoriale nell'ambito delle regole statutarie e regolamentari previste, quindi, attraverso gli organismi preposti, alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser regionale e territoriale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.

In qualità di Associazione affiliata assume l'obbligo, come vincolo di affiliazione e di appartenenza, a rispettare, nello svolgimento delle attività e della propria vita interna, i valori e l'identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto, del codice etico, dei regolamenti e delle procedure dell'Auser nazionale, anche in materia di protezione

dei dati personali, a cominciare dall'obbligo di non poter sottoscrivere accordi e convenzioni senza coinvolgere il centro regolatore di riferimento e condividerne i contenuti delle intese stesse.

L'Associazione, fermo restando il divieto posto dal Codice del Terzo Settore di svolgere attività diverse da quelle elencate all'articolo 2 del presente Statuto, salvo quelle direttamente connesse, secondarie e strumentali, qualora decidesse di aprire la partita IVA, si impegna a richiedere, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione da parte del proprio centro regolatore.

Centro regolatore che avrà il compito di monitorare, controllare e verificare gli andamenti di queste attività.

Il non rispetto di queste norme ricadrà nell'applicazione delle sanzioni previste per quanto riguarda il recesso dell'affiliazione.

L'Associazione affiliata, nella gestione delle attività di promozione sociale o di volontariato è pienamente autonoma sul piano operativo, amministrativo contabile e patrimoniale.

ART. 21

(Vincoli di affiliazione)

La LUTE condivide gli scopi dello Statuto dell'Auser Nazionale e intende realizzarne le attività come affiliata, assumendo la qualificazione di Auser-Volontariato o di Auser-Insieme, secondo lo scopo sociale prevalentemente perseguito, rispettivamente di volontariato o di promozione sociale.

Nel caso in cui vengano meno, da parte dell'associazione affiliata, i punti declinati all'art. 2 del presente statuto o sopravvengano comportamenti non coerenti con lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le delibere e gli atti di indirizzo dell'Auser nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, si determina l'attivazione



delle procedure, previste dal presente Statuto, per sanzionare adeguatamente o ritirarne l'affiliazione.

La LUTE in qualità di affiliata notifica, tramite la struttura territoriale, all'Auser regionale le variazioni del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti; con l'approvazione delle predette variazioni da parte della Presidenza dell'Auser regionale, le variazioni medesime acquistano efficacia; deve inoltre fornire tutti gli elementi richiesti dall'Auser territoriale.

L'Associazione è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il relativo importo, previa trattenuta in suo favore nella misura e secondo le modalità indicate annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell'Auser.

ART. 22

(Cessazione della condizione di affiliazione)

La condizione di affiliazione all'Auser cessa:

- per recesso dall'affiliazione da parte dell'Associazione;
- per esclusione dall'Associazione con le procedure previste dal presente Statuto e dallo Statuto dell'Auser regionale agli articoli 18, 19, 20.

In caso di recesso, di norma, le iscrizioni ed i beni successivi alla affiliazione vengono trasferiti e devoluti alla associazione affiliata territorialmente limitrofa, indicata dall'Auser territoriale.

Quanto disposto al comma precedente non si applica per i recessi motivati in ragione di sopravvenute modifiche ai principi fondamentali di cui all'art. 2 del vigente Statuto.

TITOLO VI - RISORSE ECONOMICHE

ART. 23

(Patrimonio)

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- contributi dalle associazioni della rete Auser e da altri enti del terzo settore;
- contributi delle organizzazioni ispiratrici;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione



delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 25

(Bilancio preventivo)

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispone per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

ART. 26

(Bilancio consuntivo)

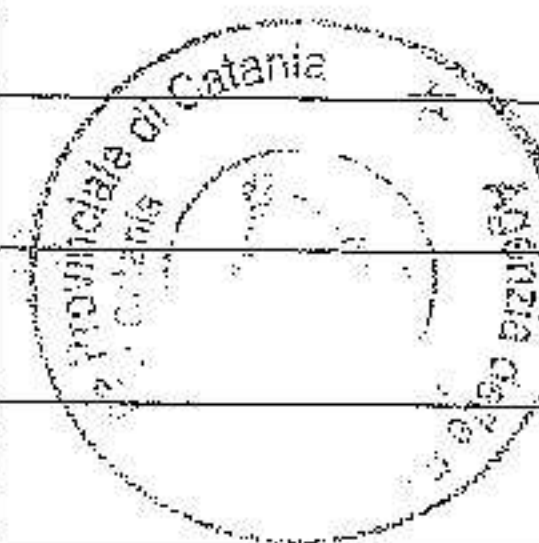
Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, nota integrativa e relazione sulla gestione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e una relazione sulle attività svolte. E' documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale, nella relazione sulla gestione o in una annotazione in calce al

rendiconto gestionale o nella nota integrativa. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti dell'Assemblea medesima possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 27

(Adempimenti)

E' fatto obbligo che i bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate approvati dai rispettivi organismi vengano trasmessi a cura dei Presidenti all' Auser Territoriale.



ART. 28

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve redigere il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato nel proprio sito internet.

A tal fine è fatto obbligo a tutte le strutture Auser e alle affiliate di base, dell'intero sistema a rete, di adottare ed usare l'applicativo informatico unico, messo a punto dalla struttura nazionale, come garanzia di uniformità, trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture contabili, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 41 del codice del Terzo Settore, che assegna alle Reti associative un ruolo di monitoraggio.

autocontrollo e assistenza tecnica, in grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità dell'informazione pubblica.

Pertanto il mancato rispetto di questa norma comporta, nei casi più gravi, per le strutture il commissariamento, mentre per le affiliate di base il recesso dal rapporto di affiliazione, come previsto dagli articoli 18, 19, 20 dello statuto regionale.

ART. 29

(Libri sociali)

L'associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al direttivo della associazione titolare dei libri. Il direttivo comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

ART. 30

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i

propri associati.

TITOLO VIII

(RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA')

ART. 31

(Disposizioni circa la responsabilità)

Gli organi dirigenti dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle associazioni affiliate e dalle istanze locali territoriali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.

I Presidenti delle associazioni affiliate, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 32

(Conflitto di interessi e incompatibilità)

Le cariche di Presidente, vicepresidente di altro componente della Presidenza regionale, territoriale e di associazione affiliata e componente del comitato direttivo sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.

Nel pieno rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente di un esecutivo (Presidente o Componente di Presidenza o

è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d'incarichi, la decadenza dagli incarichi esecutivi è immediata ed automatica.

Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.

L'incompatibilità opera dal momento della candidatura a tali cariche.

TITOLO IX

(DISPOSIZIONI FINALI)

ART. 33

(Cambio di sezione nel registro unico nazionale)

La eventuale cancellazione dalla sezione della Promozione Sociale e la successiva iscrizione alla sezione di Volontariato nel registro unico nazionale, e viceversa, non costituisce causa di scioglimento delle medesime.

ART. 34

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica lo Statuto dell'Auser nazionale e quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

In caso di difformità tra il presente statuto e le norme statutarie dell'Auser Nazionale sono queste ad essere prevalenti e a trovare immediata applicazione.

In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.